

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4853 del 04/09/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE, LOC. COLOMBAIA N. 1, RICHIESTA DALLA DITTA FAUNOMORO SOCIETA' AGRICOLA SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE LATTE DI CAPRA E UVA E LORO TRASFORMAZIONE".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5063 del 04/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE, LOC. COLOMBAIA N. 1, RICHIESTA DALLA DITTA FAUNOMORO SOCIETA' AGRICOLA SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE LATTE DI CAPRA E UVA E LORO TRASFORMAZIONE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 4971 del 09/06/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 104811 in pari data, il SUAP del Comune Alta Val Tidone ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento unico relativo all'intervento presso lo stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Località Colombaia n. 1, comprendente l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per attività di "produzione latte di capra e uva e loro trasformazione" presentata dalla ditta FAUNOMORO SOCIETA' AGRICOLA SRL (P.I./C.F.01841370339-sede legale in Comune di Alta Val Tidone, Loc. Colombaia n. 1);

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal procuratore della ditta FAUNOMORO SOCIETA' AGRICOLA SRL (pratica Sinadoc 19172/2026) per l'attività di "produzione latte di capra e uva e loro trasformazione" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Località Colombaia n. 1, comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ex lege), recapitante in corpo idrico superficiale "Rio Bontè" afferente al Torrente Gualdora ed S2 e S3 di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo mediante un sistema di sub irrigazione;
- art. 3, comma 1, lett. b), DPR 59/2013 - *comunicazione di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- questo Servizio con nota prot. n. 112561 del 19/06/2026, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP del Comune di Alta Val Tidone ha richiesto la documentazione integrativa;
- il SUAP del Comune di Alta Val Tidone, con nota prot. n. 6219 del 14/07/2026, assunta al prot. ARPAE n.128214 del 14/07/2026, ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 137391 del 27/07/2026, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'AUA;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di AUA:
 - relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE Piacenza - Distretto di Piacenza, prot. n. 137963 del 28/07/2026, in cui viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ex lege), recapitante in corpo idrico superficiale "Rio Bontè" afferente al Torrente Gualdora e per gli scarichi S2 e S3 di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo mediante un sistema di sub irrigazione;
 - nota prot. n. 7049 del 06/08/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 145405 del 07/08/2026, con cui il Comune di Alta Val Tidone ha autorizzato gli scarichi S2 e S3 di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo mediante un sistema di sub irrigazione, con prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa FAUNOMORO SOCIETA' AGRICOLA SRL (P.I./C.F.01841370339) per l'attività di "produzione latte di capra e uva e loro trasformazione" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone,

Località Colombaia n. 1 (che è anche sede legale), e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 151/2025, 7/2026 e 96/2026 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta FAUNOMORO SOCIETA' AGRICOLA SRL (P.I./C.F.01841370339), per lo svolgimento dell'attività di "produzione latte di capra e uva e loro trasformazione" nello stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Località Colombaia n. 1 (che è anche sede legale), che comprende i titoli abilitativi ambientali di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	lett. a) - Autorizzazione per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ex lege), recapitante in corpo idrico superficiale "Rio Bontè" afferente al Torrente Gualdora ed S2 e S3 di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo mediante un sistema di sub irrigazione, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE COMUNE
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento	lett.b) Comunicazione di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare, per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1, sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ex lege), recapitante in corpo idrico superficiale "Rio Bontè" afferente al Torrente Gualdora ed S2 e S3 di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo mediante un sistema di sub irrigazione;
- *Allegato 2 - Comunicazione di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Alta Val Tidone per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ex lege), recapitante in corpo idrico superficiale "Rio Bontè" afferente al Torrente Gualdora ed S2 e S3 di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 19172-26 (Attività istruttoria n. 9 del 04/09/2026)
FAUNOMORO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. (C.F./P.IVA 01841370339) – Attività di produzione di latte di capra e uva e loro trasformazione- Stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Loc. Colombaia n. 1
DESCRIZIONE
La Ditta ha dichiarato che presso l'insediamento sono presenti n° 3 fabbricati ed una piccola piscina ad uso familiare. Il fabbricato 1 è destinato alla stalla per il ricovero delle capre ed è dotato di sala mungitura; il fabbricato 2 è destinato ad abitazione del titolare ed in parte a B&B (2 stanze da letto – n° 6 e n° 7); il fabbricato 3 ospita una cantina vitivinicola, un mini caseificio ed una sala polifunzionale/degustazione dotati di servizi igienici. La Ditta ha dichiarato che alcune camere da letto presenti nel fabbricato 2 (n° 5, 8 e 9) non saranno utilizzate in quanto necessitano di interventi di manutenzione straordinaria di natura edilizia. La Ditta ha comunicato che prima di ogni eventuale messa in uso di tali camere, sarà effettuata la necessaria verifica di idoneità del sistema di scarico delle acque reflue domestiche eventualmente prodotte, nonché ogni ulteriore adempimento amministrativo ai sensi della normativa vigente. I tre scarichi avranno origine dai fabbricati 2 e 3 e dalla piscina ad uso familiare. La Ditta ha dichiarato, per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, che la materia prima lavorata (latte) proviene totalmente dall'allevamento di capre. Pertanto, dall'insediamento originano n° 3 scarichi come di seguito descritti: ● scarico S1, recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Bontè" afferente al Torrente Gualdora, classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in quanto costituito dall'unione di: - acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. c) (ex lege), provenienti dall'attività di lavaggio delle attrezzature e dei locali del mini caseificio ubicato nel fabbricato 3 e dal servizio igienico annesso (carico organico generato pari a 3 A.E), trattate mediante un sistema costituito da due Degrassatori ed una fossa Imhoff; - acque reflue domestiche (carico organico generato pari a 4 A.E), provenienti dai servizi igienici annessi alla sala polifunzionale, trattate mediante una fossa Imhoff ed un degrassatore; I reflui in uscita dai sopradescritti trattamenti primari, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, vengono convogliati ad un filtro percolatore anaerobico avente una potenzialità di trattamento pari a 8 A.E. ● scarico S2 di acque reflue domestiche (carico organico generato pari a 7 A.E), derivanti dai servizi igienici e dalle cucine dell'abitazione e delle camere da letto n. 6 e n. 7 destinati al B&B del fabbricato 2, trattate mediante due fosse Imhoff ed un degrassatore. Tali reflui recapitano su suolo mediante un sistema di sub irrigazione con drenaggio (condotta disperdente avente una lunghezza pari a m 73) con potenzialità di trattamento pari a 7,3 A.E; ● scarico S3 di acque reflue domestiche, derivanti dallo scarico delle acque della piscina ad uso familiare. Tali reflui sono trattati mediante una fossa Imhoff e recapitano su suolo mediante un sistema di sub irrigazione con condotta disperdente avente una lunghezza pari a m 3,5.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico <u>S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Bontè"</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) il numero degli A.E. serviti non deve in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui (filtro percolatore anaerobico); b) il pozzetto di ispezione posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;; c) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà

essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori e l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff. Inoltre dovranno essere effettuate regolarmente le necessarie operazioni di svuotamento e controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale) e al Comune di Alta Val Tidone, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAE e ST) e al Comune di Alta Val Tidone, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

Per lo scarico **S2** di acque reflue domestiche, recapitante su suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione con drenaggio, si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:

- g) il numero degli A.E. serviti non può superare in alcun caso la massima potenzialità depurativa per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato (sistema di sub irrigazione);
- h) i pozzetti di ispezione devono risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
- i) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore e l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff. Inoltre dovranno essere effettuate regolarmente le necessarie operazioni di controllo e manutenzione della linea di sub-irrigazione con drenaggio. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- j) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- k) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAE e ST), ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

Per lo scarico **S3** di acque reflue domestiche provenienti dalla piscina ad uso familiare, recapitante su suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione, si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:

- l) il numero degli A.E. serviti non può superare in alcun caso la massima potenzialità depurativa per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato (sistema di sub irrigazione);
- m) i pozzetti di ispezione devono risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
- n) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere previsto l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff. Inoltre dovranno essere effettuate regolarmente le necessarie operazioni di controllo e manutenzione della linea di sub-irrigazione. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- o) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- p) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAE e ST), ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

“Planimetria rete scarichi – Tavola 2 – Marzo 2026” trasmessa con le integrazioni pervenute il 14/07/2026 prot. n. 128214
--

Comunicazione utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 19172-26 (Attività istruttoria n. 10 del 04/09/2026)
FAUNOMORO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. (C.F./P.IVA 01841370339) – Attività di produzione di latte di capra e uva e loro trasformazione - Stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone, Loc. Colombaia n. 1
DESCRIZIONE
Relativamente all'allevamento di capre la ditta ha dichiarato: • che l'allevamento di caprini (con stabulazione in recinti su lettiera con paglia totale), ricadente in Zona Ordinaria, sarà costituito da n° 46 capi adulti femmine, n° 2 capi adulti maschi e n° 69 capretti (con permanenza in allevamento di soli 2 mesi); • che dall'attività di allevamento avrà origine una frazione palabile - letame (derivante dalle deiezioni animali con impiego abbondante di paglia nella lettiera) stoccata sul lettiera permanente ed una frazione non palabile (derivante dal lavaggio dell'impianto di mungitura delle capre, della sala d'attesa e della sala latte) stoccata in pozzettoni coperti e interrati aventi complessivamente una capacità di contenimento pari a 12 m³. I contenitori di stoccaggio risultano avere capacità di contenimento adeguate ai requisiti richiesti dall'art. 9 comma 2 Reg.to Reg.le n. 2/2024. Tali effluenti, dopo il necessario periodo di maturazione, saranno utilizzati ai fini agronomici su terreni nella disponibilità dell'Azienda, ubicati in Zona non Vulnerabile ed aventi superfici adeguate alla distribuzione; • di non essere tenuta alla presentazione della comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti derivanti dall'allevamento in quanto produttrice di un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento inferiore a 1000 kg/anno. Relativamente all'attività di produzione vitivinicola l'Azienda ha dichiarato di destinare le acque reflue vitivinicole, derivanti dal lavaggio e pulizia locali, attrezzature, contenitori e impianti connessi al ciclo produttivo della cantina, all'utilizzo agronomico, nel rispetto dell'art. 44 del Reg.to Reg.le n. 2/2024. Dalla documentazione prodotta si rileva che: • la produzione annuale di vino ammonterà a circa 4.000 bottiglie da 0,75 l, corrispondenti a una produzione complessiva pari a 3.000 l/anno (= 4.000 X 0,75), ossia 3,0 m³/anno di vino finito; • le acque reflue deriveranno esclusivamente dalle ordinarie operazioni di lavaggio e pulizia di locali, attrezzature, contenitori e impianti connessi al ciclo produttivo della cantina. Per la stima del volume annuo di acque reflue l'Azienda ha assunto, quale parametro tecnico di riferimento, il valore di 1,0 hl di acqua per ogni hl di vino prodotto, essendo la produzione annua < a 50 hl. Pertanto il volume annuo stimato di acque reflue sarà pari a 3,0 m³/anno; • l'Azienda, tenuto conto che il quantitativo stimato di acque reflue prodotte sarà di 3 m³/anno e pertanto ampiamente inferiore a 1000 m³/anno, ha presentato in allegato all'istanza di AUA, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del Reg.to Reg.le 2/2024, la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le aziende vitivinicole che producono quantità di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale" con la quale ha trasmesso l'elenco dei terreni disponibili per lo spandimento delle acque reflue prodotte. Tali terreni sono ubicati in Zona non vulnerabile ed hanno una superficie complessiva pari a 11,9173 Ha; • per lo stoccaggio delle acque reflue prodotte l'Azienda è dotata di un pozzettone a tenuta, avente la capacità di 1 m³ e pertanto rispondente alle caratteristiche previste dall'art. 56 c.1 del Reg.to Reg.le 2/2024 (capacità minima non inferiore al 10% del volume di acque reflue prodotte in un anno).
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per la matrice <u>"utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) deve essere comunicata ad ARPAE (SAE e ST), come disposto all'art. 54 comma 3 del Reg.to Reg.le n. 2/2024, ogni modifica relativa all'attività di utilizzazione agronomica delle acque reflue vitivinicole che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati; b) i contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue vitivinicole dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024; c) l'utilizzo agronomico delle acque reflue vitivinicole, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;

d) in caso di variazione dei terreni nei quali verrà eseguito lo spandimento delle acque reflue vitivinicole la Ditta dovrà inviare ad ARPAE (SAE e ST) comunicazione con la corretta localizzazione degli stessi, specificando i rispettivi fogli e le particelle catastali.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

“Planimetria rete scarichi – Tavola 2 – Marzo 2026” trasmessa con le integrazioni pervenute il 14/07/2026 prot. n. 128214.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.